

Riordino normativa ammortizzatori sociali – Aspetti contributivi e ulteriori chiarimenti – INPS, messaggi n. 606/22 e n. 637/22 – Nota di approfondimento

Si fa seguito alla [comunicazione Ance del 9 febbraio 2022](#) per segnalare che l'INPS, con il [messaggio n. 637/2022](#), ha fornito indicazioni in merito agli aspetti contributivi delle disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, introdotte dalla legge di bilancio 2022.

Inoltre, con il [messaggio n. 606/2022](#), l'Istituto ha comunicato che, a seguito del rilascio della procedura "CIGWEB" per la trasmissione delle domande, le istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 possono essere utilmente inviate entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio stesso (8 febbraio 2022). In proposito, l'Inps ha fornito, altresì, chiarimenti, in merito alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale, di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 148/2015 (illustrati nel prosieguo della presente nota).

Tornando al [messaggio n. 637/2022](#), si illustrano di seguito gli aspetti di interesse per le imprese del settore edile.

Contratto di apprendistato

Si ricorda che, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, possono beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale tutti i lavoratori con contratto di apprendistato:

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015;
- apprendistato professionalizzante, di cui all'art. 44 del medesimo D. Lgs.;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del medesimo D. Lgs.

Pertanto, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell'inquadramento assegnato dall'Inps alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (per le imprese edili, la CIGO e, qualora sussista il relativo requisito dimensionale, la CIGS) per gli apprendisti in forza alla medesima data.

Per completezza di informazione, si ricorda che l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale e i connessi obblighi contributivi sono stati estesi anche per i lavoratori a domicilio.

Nulla è innovato, invece, per i dirigenti, che restano esclusi dal novero dei soggetti beneficiari dei suddetti trattamenti.

Cassa integrazione ordinaria (CIGO)

Fatto salvo quanto sopra, la legge di bilancio non ha modificato la contribuzione ordinaria di finanziamento della CIGO.

Cassa integrazione straordinaria (CIGS)

Si ricorda che, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione della CIGS e dei relativi obblighi contributivi, oltre ai datori di lavoro del settore industriale (inclusa l'edilizia) che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, anche i datori di lavoro destinatari del FIS che abbiano il predetto requisito dimensionale.

La legge di bilancio ha confermato l'aliquota di finanziamento della CIGS nella misura già prevista, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore).¹

Contributo addizionale per CIGO e CIGS

Le aliquote del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso ai trattamenti di CIGO e/o CIGS restano confermate nella misura già prevista.

L'Istituto ricorda, peraltro, che la legge di bilancio ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, una riduzione della misura del suddetto contributo addizionale per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi *"successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento"*.

Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali

Si segnala, per completezza di informazione, che il messaggio in commento illustra anche le rilevanti novità apportate dalla legge di bilancio alla contribuzione di finanziamento dovuta dai datori di lavoro destinatari del FIS (di cui all'art. 29 del d. lgs. n. 148/2015) o coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo d. lgs.).

Istruzioni operative per l'elaborazione dei flussi Uniemens

In considerazione delle novità sopra illustrate, l'Inps si riserva di fornire, con successiva circolare, le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi.

Nel frattempo, quindi, per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle indicazioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021. Le differenze contributive relative ai predetti periodi di paga saranno poi oggetto di specifiche istruzioni.

Come segnalato in apertura della presente nota, con il messaggio n. 606/2022 l'Inps ha comunicato che le istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 possono essere utilmente inviate entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio stesso (8 febbraio 2022).

In proposito, l'Istituto ha fornito, altresì, chiarimenti, a seguito di segnalazioni pervenute da associazioni datoriali e dai consulenti del lavoro, in merito alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale, di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 148/2015.

Nello specifico, richiamando le istruzioni operative fornite con il messaggio n. 3777/2019 ([cfr. comunicazione Ance del 14 novembre 2019](#)), l'Inps conferma che non è necessario dare prova delle comunicazioni di cui al citato art. 14, qualora le Organizzazioni Sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura prevista dal medesimo art. 14 sia stata correttamente espletata. Tale dichiarazione dovrà essere allegata dal datore di lavoro in sede di trasmissione della domanda di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, la sede territoriale Inps dovrà richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall'art. 11 del D.M. n. 95442/2016.

Fermo restando quanto sopra, si ricorda che, come stabilito dal comma 5 del citato art. 14, *"per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile [...], le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative."*

¹ Si segnala, per completezza di informazione, che la medesima legge di bilancio ha disposto, per il solo anno 2022, una riduzione dell'aliquota ordinaria CIGS per i datori di lavoro destinatari del FIS che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Nello specifico, per l'anno 2022 tale aliquota è pari allo 0,27% dell'imponibile contributivo (ossia 0,90 aliquota ordinaria – 0,63 riduzione).